



REGOLAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN POLITICA, DIRITTI UMANI E SOSTENIBILITÀ

Emanato con D.D. n. 340 del 07.10.05

Modificato con D.D. n. 309 del 06.05.09

Art. 1

(Definizione generale del Corso)

1. Il Corso di Perfezionamento in Politica, diritti umani e sostenibilità è istituito in linea con la normativa vigente e sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico dei Corsi di perfezionamento della Scuola, emanato con D.D. n. 20 del 16 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il corso si propone, in linea con gli standard di eccellenza perseguiti dalla Scuola, di fornire un percorso formativo finalizzato sia all'esercizio di attività di ricerca che ad impieghi qualificati nel campo delle Istituzioni pubbliche e in Enti e organismi privati, a carattere regionale, nazionale e internazionale, percorso da compiersi mediante un apposito programma didattico, completato dalla realizzazione di un progetto di ricerca originale volto alla predisposizione di una dissertazione scritta per il superamento dell'esame finale.
3. Il corso ha durata di tre anni, come definito dal progetto formativo del corso stesso, si articola in curricula strettamente interrelati a livello culturale e scientifico. Sono ammissibili eventuali posti di perfezionamento senza borsa, il cui numero viene indicato annualmente nel bando. Al termine del terzo anno, previo parere favorevole del Coordinatore e del Tutor può essere concesso al massimo un anno di proroga per il completamento della tesi.
4. Al termine del corso e successivamente al superamento di un apposito esame, la Scuola rilascia, ai sensi dell'art 2 della l. 14 febbraio 1987, n. 41, il Diploma di perfezionamento, in cui compare l'indicazione del curriculum seguito dall'allievo/a. Tale diploma è a tutti gli effetti equiparato a quello del Dottorato di ricerca.
5. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche legate al programma del corso, la Scuola può avvalersi di collaborazioni, definite con apposite convenzioni e accordi, con Università italiane e straniere, nonché con enti pubblici o privati.

Art. 2

(Organi del Corso)

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Collegio dei Docenti
 - b) il Coordinatore
 - c) il Vice-coordinatore
 - d) il Tutor
 - e) il Relatore.

Art. 3

(Collegio dei Docenti)

1. Il Collegio dei Docenti è nominato dal Consiglio della Classe accademica di Scienze Sociali su proposta del Coordinatore ed è composto da un numero non inferiore a cinque docenti, compreso il Coordinatore. Almeno la metà dei componenti deve essere costituita da professori e ricercatori della Scuola.
2. Il Collegio dei Docenti definisce gli indirizzi del Corso, sovrintende alla realizzazione del progetto formativo, nomina, su proposta degli allievi/e, i Tutor e verifica la progressione degli studi e delle attività di ricerca svolte dagli allievi/e.
3. Il Collegio dei Docenti delibera l'ammissione degli allievi/e agli anni successivi e la loro eventuale esclusione dal Corso.
4. Al Collegio dei Docenti partecipa a titolo consultivo il rappresentante degli allievi/e del Corso, eletto annualmente entro un mese dell'inizio dello stesso.



5. Il Collegio dei Docenti dura in carica 3 anni. Assume le funzioni di segretario il componente meno anziano.
6. Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il coordinatore o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario.
7. In ogni caso, il Collegio dei Docenti si riunisce almeno:
 - a) entro il mese di Febbraio di ciascun anno, su convocazione del coordinatore, per valutare il generale andamento del corso, per approvare le relazioni degli allievi sull'attività svolta e sul loro programma di studi, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Nucleo di valutazione, per deliberare sull'attivazione del bando per l'anno accademico successivo a quello in corso, per le deliberazioni necessarie successive all'ingresso nella Scuola dei nuovi allievi di ciascun ciclo.
 - b) entro il mese di maggio per deliberare la programmazione delle attività formative per l'anno accademico successivo.

Art. 4 **(Coordinatore del Corso)**

1. Il Coordinatore del Corso è nominato dal Consiglio della Classe accademica di Scienze Sociali tra i docenti della Scuola per una durata di tre anni e può essere rinnovato.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica e organizzativa del Corso, presiede il Collegio dei Docenti, svolge le funzioni amministrative di propria competenza e informa periodicamente il Consiglio della Classe accademica competente sulle attività del Corso.
3. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, programma le attività didattiche e può proporre revisioni del progetto formativo, da approvare secondo le modalità fissate nell'art. 8 del regolamento quadro.
4. Entro il mese di marzo, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta al Consiglio della Classe accademica competente ed al Nucleo di valutazione una relazione annuale sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo.
5. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Direttore della Scuola la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e per l'esame finale.
6. Tutte le autorizzazioni che comportano spese a carico del dottorato competono al Coordinatore.
7. In caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni del Coordinatore sono svolte dal vice-coordinatore nominato dal Collegio dei docenti.

Art. 5 **(Tutor e Relatore)**

1. Il Collegio dei docenti nomina, su proposta di ciascun allievo/a stesso, un Tutor, scelto tra i professori e ricercatori della Scuola.
2. Il Tutor indirizza e segue con assiduità l'attività dell'allievo/a, controfirma le richieste degli allievi/e rivolte al Coordinatore o al Collegio dei Docenti, garantendo, a tal fine, un adeguato livello di disponibilità. Il Tutor può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo/a, o su richiesta motivata dell'allievo/a.
3. Ove lo ritenga opportuno e per meglio corrispondere alle necessità formative dell'allievo/a, il Collegio dei Docenti può affiancare al tutor, su proposta dell'allievo/a, un esperto di elevate professionalità con funzioni di co-tutor. La funzione di Tutor è incompatibile con il ruolo di correlatore/discussant in sede di discussione della tesi di perfezionamento.
4. Il Collegio dei docenti può nominare, per ciascun allievo/a, su proposta dell'allievo/a stesso e sentito il Tutor, un Relatore, scelto tra i professori e ricercatori della Scuola o di altre Università, italiane o straniere, o tra i ricercatori dell'ente presso il quale viene svolta l'attività di ricerca.
5. Il Relatore segue l'allievo/a nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi.
6. Il Relatore può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo/a, o su richiesta motivata dell'allievo/a.



Art. 6 (Ammissione)

1. L'ammissione al corso di perfezionamento avviene mediante concorso per titoli e colloquio, per i candidati cittadini italiani e dell'UE e per soli titoli per i candidati, cittadini di paesi non appartenenti all'UE. Il concorso è riservato a candidati di età inferiore ai 35 anni al momento della scadenza del bando.
2. La prova di ammissione potrà, a discrezione della commissione esaminatrice, essere integrata da una prova scritta. La natura della prova sarà decisa al momento della pubblicazione del bando. Il bando di concorso per l'ammissione è pubblicato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di attivazione del ciclo.
3. Il Collegio dei docenti solo in casi di provata eccezionalità intellettuale, professionale o accademica potrà decidere l'ammissione al concorso di persone di età superiore ai 35 anni.
4. Le prove di esame sono completate entro il mese di Dicembre dell'anno accademico di attivazione del corso e rese pubbliche.
5. E' prevista limitatamente al concorso per candidati UE l'ammissione di candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, a condizione che lo stesso venga conseguito entro la data indicata dal bando e comunque entro il 20 dicembre antecedente l'inizio dei corsi.

Art. 7 (Piano di formazione)

1. Gli allievi/e sono tenuti a seguire l'attività didattica e scientifica come disposto dal progetto formativo del Corso.
2. Gli allievi/e hanno l'obbligo di presentare una relazione particolareggiata sull'attività da svolgere e sull'attività già svolta all'inizio ed alla fine di ogni anno di corso, secondo i criteri stabiliti all'art. 3, per consentire la verifica periodica del profitto e dei progressi didattico scientifici.
3. L'attività didattica specificatamente prevista per gli allievi/e è decisa, nella prima riunione successiva all'ingresso degli allievi/e del nuovo ciclo, dal Collegio dei Docenti. In tale sede il Collegio dei Docenti decide il numero minimo di CFU da conseguire, da parte degli allievi/e di ciascun anno di corso, per la frequenza di corsi e seminari. I crediti si acquisiscono a seguito del superamento di un esame o altra forma di verifica.
4. Gli allievi/e del primo anno di perfezionamento sono tenuti alla frequenza dei corsi generali, monografici, o di varia natura (seminari, corsi integrativi) presenti nella complessiva offerta didattica e di formazione universitaria della Scuola ed approvati nella prima riunione del Collegio dei Docenti di cui al comma 3. La reciproca congruenza e la compatibilità di tali corsi rispetto al progetto di ricerca di ogni singolo allievo/a è vagliata dal Collegio dei Docenti, sentito il Tutor.
5. Gli allievi/e del secondo anno sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti un elaborato scritto nel secondo semestre del secondo anno, al rientro dal periodo di soggiorno all'estero previsto all'art. 10. L'elaborato dovrà riguardare il progetto di ricerca del perfezionando e dimostrare i progressi compiuti nella preparazione della propria tesi di perfezionamento.
6. All'inizio del terzo anno di corso gli allievi/e sono tenuti a presentare un seminario pubblico sul proprio tema di ricerca avendo particolare riguardo alle tematiche interdisciplinari.
7. Ai fini della formazione e della maturazione didattica e scientifica gli allievi/e sono tenuti nel corso del triennio a svolgere altre attività, tra le quali redigere pubblicazioni, tenere docenze interne, docenze esterne ed ulteriori seminari di dottorato.
8. Previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, potrà essere derogata la cadenza temporale degli obblighi didattici prevista nel presente articolo.
9. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, comporterà l'esclusione dal corso ai sensi dell'art. 13.



Art. 8

(Corsi di lingue – Formazione linguistica)

1. Gli allievi/e devono frequentare i corsi di dottorato di lingua straniera al fine di conseguire, al termine del triennio, una conoscenza di almeno due lingue straniere, scelte tra quelle attivate alla Scuola, ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse.
2. L'accertamento dell'adempimento dei suddetti obblighi avviene mediante esami. Gli esami devono essere sostenuti dall'allievo/a non oltre l'ultimo appello utile dell'ultimo anno di corso di perfezionamento.
3. In casi particolari, connessi allo svolgimento del periodo all'estero, il Collegio dei Docenti può autorizzare l'allievo/a ad adempiere ai suddetti obblighi, relativamente ad una delle due lingue straniere prescelte, con la presentazione di una certificazione internazionale o con il superamento dell'esame di lingua presso la Scuola.
4. Il Collegio dei Docenti potrà attivare, anche in convenzione, corsi di lingua di natura specialistica ed intensiva ad integrazione della formazione linguistica degli allievi/e, fruibili da tutti i settori della Scuola ed, eventualmente, da esterni.
5. L'allievo/a che non sia di madre lingua italiana e che dimostri una insufficiente padronanza della lingua italiana accertata dal Tutor dovrà seguire un corso intensivo di italiano, qualora venga previsto dalla Scuola, durante il primo anno del corso di perfezionamento.

Art. 9

(Contributi e servizi)

1. Gli allievi/e ammessi al corso usufruiscono gratuitamente dei servizi di mensa della Scuola per la durata del corso, ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola. Ad essi può essere altresì corrisposto mensilmente un contributo monetario, il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione ed è erogato secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
2. La Scuola provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che occorrono agli allievi/e del corso durante lo svolgimento di attività istituzionali.
3. E' consentito agli allievi/e di fruire, nel corso degli studi, di eventuali borse di studio fuori sede, sia in Italia che all'estero, messe a disposizione da altri Enti, o dalla Scuola ai sensi della Legge n°398 del 30/11/89, previo parere favorevole del Tutor e autorizzazione del Coordinatore del corso.
4. Gli allievi/e, con parere favorevole del loro Tutor e del Coordinatore, possono richiedere l'aggregazione ad un centro o laboratorio della Scuola.
5. Nei limiti delle disponibilità strutturali e logistiche, agli allievi/e sarà data la possibilità di fruire di locali e strutture ad essi riservati al fine di condurre in modo adeguato la propria attività di studio e di ricerca all'interno della Scuola.
6. Agli allievi/e del corso la Scuola assicura l'uso della biblioteca e dei laboratori informatici, secondo le modalità disposte dal proprio Regolamento.
7. Il Coordinatore può autorizzare la partecipazione degli allievi/e ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola, tenuto conto del parere del Tutor.
8. I contributi ed i servizi previsti nel presente articolo e nel successivo articolo 10 vengono mantenuti dagli allievi/e per i tre anni di corso di perfezionamento. Gli allievi che, terminato il terzo anno di corso, devono ancora sostenere l'esame finale mantengono i diritti di cui al comma sei del presente articolo.

Art. 10

(Soggiorni fuori sede)

1. È obbligatorio per il conseguimento del titolo di perfezionamento svolgere un soggiorno all'estero, preferibilmente dopo il primo anno di corso, per un periodo compreso fra i 6 e i 12 mesi, salvo eccezioni specificamente approvate dal Collegio dei Docenti. Il soggiorno all'estero dovrà riguardare i temi di ricerca dell'allievo/a.



2. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti è possibile un frazionamento del periodo di soggiorno all'estero.
3. Previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, il Coordinatore può autorizzare l'allievo/a a svolgere ulteriori periodi di soggiorno presso istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca od enti pubblici o privati, in Italia o all'estero, per la frequenza di corsi, per attività inerenti alla preparazione della tesi di perfezionamento o per svolgere attività di ricerca sperimentale, per una durata non superiore a sei mesi. L'allievo/a deve inoltre presentare, in tempo utile, domanda per l'eventuale assegnazione dei contributi.
4. I contributi aggiuntivi per soggiorno fuori sede, oltre all'eventuale rimborso totale o parziale delle spese di viaggio, sono regolati dalla normativa della Scuola in materia.
5. Sono previsti contributi, previa approvazione del Coordinatore, per Summer Schools che affrontino i temi del progetto di ricerca dell'allievo/a, in numero non superiore a due per anno, per ciascun allievo. Tali Summer Schools non sono calcolate nel periodo all'estero obbligatorio.
6. Previo parere favorevole del Tutor, il Coordinatore può autorizzare altresì contributi per la partecipazione a convegni nel caso in cui gli allievi/e presentino al convegno interventi scritti. Tali contributi sono determinati in base alle disposizioni di cui al comma 4.
7. Le domande per i soggiorni fuori sede ed eventuali relativi contributi vanno indirizzate al Coordinatore del corso, approvate dal Tutor e devono contenere il programma scientifico del soggiorno richiesto.
8. In caso di adempimento parziale degli obblighi didattici e di ricerca legati al Corso, rilevato dal Collegio dei Docenti, l'allievo/a non potrà beneficiare dei contributi previsti per la partecipazione a convegni ed ai soggiorni fuori sede con l'esclusione del soggiorno all'estero di cui al comma 1.

Art. 11

(Attività didattica dei perfezionandi)

1. Il Coordinatore e il Tutor possono autorizzare gli allievi/e a svolgere attività didattica, che non dovrà superare 20 ore annue complessive, salvo diversa determinazione del Collegio dei Docenti.

Art. 12

(Collaborazioni ed altre attività esterne)

1. E' richiesto all'allievi/e di informare gli organi competenti della Scuola se svolgono altre attività lavorative e di ricerca.
2. Il Collegio dei Docenti, su proposta del Coordinatore delibera sulla compatibilità tra le attività lavorative e di ricerca con la continuazione del Dottorato. Inoltre, il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore, delibera l'eventuale rimodulazione dell'importo della borsa di studio.

Art. 13

(Esclusione)

1. L'esclusione di un allievo/a dal Corso avviene con decreto del Direttore della Scuola su proposta motivata del Collegio dei docenti, secondo le procedure previste dal regolamento interno, e comporta la decadenza immediata dalla borsa.
2. L'esclusione può essere deliberata:
 - a) qualora a seguito di inadempimenti ai propri obblighi e nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore l'allievo/a rimanga inadempiente ai propri doveri, ovvero
 - b) qualora il Collegio dei Docenti non ritenesse sufficiente il suo profitto nella valutazione della relazione annuale.



Art. 14

(Dottorandi provenienti da altre istituzioni)

1. Il Collegio dei docenti, su proposta del Coordinatore, può ammettere dottorandi provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare un'annualità di corsi o una sua frazione. Salvo accordi di scambio convenzionali compensativi degli oneri, a tali dottorandi è richiesto il pagamento di un contributo deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti, oppure frazioni di tale cifra per periodi corrispondentemente più brevi.
2. I dottorandi di cui al presente articolo sono ammessi a fruire dei servizi della Scuola secondo le condizioni stabilite negli accordi di scambio convenzionali. La copertura assicurativa deve essere fornita dalle istituzioni di provenienza

Art. 15

(Diploma di perfezionamento – Ph. D.)

1. Il diploma di perfezionamento, a tutti gli effetti equiparato al Dottorato di ricerca, denominato in inglese "Ph. D" (Philosophy Doctor), si consegue, di norma, entro un anno dalla conclusione del triennio di corso, all'atto del superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Direttore della Scuola.
2. Il Collegio dei docenti eccezionalmente può concedere una proroga di tale termine su richiesta motivata dell'allievo/a.
3. L'allievo/a consegna alla Divisione FUR, ad uso segreteria, almeno 15 gg. prima della data di discussione i risultati della propria ricerca originale e di rilevante valore scientifico nella forma di una tesi di perfezionamento in 3 copie cartacee, controfirmate dal Tutor, ed 1 copia su supporto magnetico.
4. L'esame finale consiste nella discussione orale della tesi nella lingua concordata con il tutore.
5. I Diplomi di Perfezionamento vengono rilasciati dopo il superamento dell'esame finale e sono conferiti dal Direttore. Nel diploma di perfezionamento sarà menzionato il curriculum di afferenza.
6. Copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola.

Art. 16

(Commissioni)

1. Le commissioni esaminatrici dell'esame finale sono composte da almeno cinque docenti, di cui almeno uno della Scuola. Esse possono essere integrate da esperti italiani o stranieri. Di norma il Tutor e il Coordinatore fanno parte delle commissioni.
2. Nel caso di Corsi istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le procedure per il conseguimento del titolo e le modalità di costituzione della commissione possono essere integrate dagli accordi stessi.
3. La commissione dell'esame finale esprime la propria valutazione in voti 100\100 e con un giudizio sintetico sull'elaborato e sulla discussione. Per assegnare la lode è necessaria l'unanimità.
4. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione e per l'esame finale sono nominate dal Direttore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore.

Art. 17

(Entrata in vigore e modifiche)

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dall'emissione del decreto di approvazione.
2. Modifiche al presente regolamento sono proposte da un terzo del Collegio dei Docenti ed approvate dal Senato accademico, sentito il Consiglio della Classe accademica di competenza.



Titolo II – Norme transitorie e finali

Art. 18

1. Gli allievi/e ammessi in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento didattico dei corsi di perfezionamento mantengono i diritti acquisiti al momento dell'ammissione, sulla base del principio di parità di trattamento tra gli allievi/e.

In particolare, i suddetti allievi/e mantengono il diritto di:

- a. svolgere un periodo all'estero nelle forme previste dal precedente Regolamento didattico all'art. 24;
- b. usufruire di eventuali borse di studio fuori sede nelle forme previste dal precedente Regolamento didattico all'art. 26;
- c. svolgere periodi di soggiorno fuori sede per la preparazione della tesi di perfezionamento o per attività di ricerca sperimentale nelle forme previste dal precedente Regolamento didattico all'art. 27;
- d. presentare domanda di aspettativa nelle forme previste dal precedente Regolamento didattico all'art. 28;
- e. essere ammessi all'esame di Diploma di perfezionamento previo adempimento degli obblighi didattici previsti dal precedente Regolamento didattico;

I suddetti allievi/e sono tenuti ad adempiere i seguenti obblighi didattici al fine dell'ammissione al terzo anno:

- a. partecipare alle attività culturali e scientifiche della scuola secondo quanto previsto dal precedente Regolamento didattico all'art. 20;
- b. presentare una relazione annuale sull'attività da svolgere e su quella svolta nell'anno precedente nelle forme previste dal precedente Regolamento didattico all'art. 22;

2. I suddetti allievi/e mantengono il Collegio dei Docenti nominato al momento del loro ingresso alla Scuola. Il Coordinatore del loro Collegio dei Docenti assume il ruolo di Tutor.

3. Le domande in precedenza indirizzate al Preside della Classe, secondo quanto previsto dal precedente Regolamento didattico, verranno presentate alla Segreteria Allievi ed indirizzate al Coordinatore del corso di perfezionamento.

4. La menzione del curriculum di afferenza nel diploma di perfezionamento prevista all'art. 14 si estende anche ai suddetti allievi.

5. Per le fattispecie non previste dal presente articolo vengono applicate anche ai suddetti allievi/e le norme previste al Titolo I, salvo incompatibilità con le disposizioni del presente articolo.